



Roma, 28 agosto 2006

## Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

All' Università degli Studi di Verona  
Via San Francesco 22  
37129 - Verona

Prot. n. 25/I/0003004

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello in materia di malattia del bambino insorta durante il periodo di fruizione del congedo parentale.

L'Università degli Studi di Verona ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità che la malattia del bambino insorta durante la fruizione del congedo parentale possa *“interrompere (...) la fruizione del congedo (...) consentendo così la sostituzione del titolo dell'assenza”*.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e preso atto di quanto già osservato dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), si rappresenta quanto segue.

Si ritiene anzitutto che l'istante, nella formulazione del quesito, pur adoperando il termine *“interrompere”*, voglia riferirsi più correttamente alla possibilità che la malattia del bambino **sospenda** la fruizione del congedo parentale.

Ciò premesso, si sottolinea che il congedo parentale di cui all'art. 32 del T.U. n. 151/2001 è nettamente distinto dal congedo per malattia del figlio di cui all'art. 47 dello stesso T.U., trattandosi di istituti profondamente diversi sia sotto il profilo dei presupposti legittimanti, sia sotto quello della disciplina.

Come osserva l'ARAN, le norme citate non pongono alcun divieto di cumulo dei due istituti, intendendosi tuttavia per cumulo la possibilità di fruire, **non contemporaneamente**, sia del congedo parentale sia del congedo per malattia del figlio. Ciò appare peraltro confermato dall'espressa previsione di cui all'art. 22, comma 6, del T.U. n. 151/2001, secondo cui *“le ferie e le*

*assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità”* e ciò anche sotto il profilo del trattamento economico (art. 34, comma 6, T.U. n. 151/2001).

Appare dunque possibile sospendere la fruizione del congedo parentale, su domanda dell'interessato, in caso di insorgenza della malattia del bambino; ciò che dunque rileva, al fine della possibilità di fruire dell'uno o dell'altro istituto è la sussistenza dei requisiti di legge.

Tale orientamento sembra trovare una ulteriore conferma nel parere reso dall'INPS con riferimento all'analoga ipotesi di insorgenza della malattia del genitore durante il congedo parentale. La circolare dell'Istituto n. 8 del 17 gennaio 2003 prevede infatti la sospensione del congedo, a domanda dell'interessato, a fronte della sopravvenuta malattia del genitore, mutando così il titolo dell'assenza dal lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Mario Notaro)

**PP**

DP